

## ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

**Ord. n° 46 /2017**

### IL SINDACO

**-Fatti salvi i Divieti emanati con la propria Ordinanza n° 33/2017** “ Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine e divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine nelle aree pubbliche e aperte al pubblico del territorio comunale”

-Visto il D.L. n° 14/2017;

-Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 5 Agosto 2008;

-Vista la Legge 30 marzo 2001 n° 125 “Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati:

-Vista la Legge Regione Lazio 29 novembre 2006 n° 21 “ disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande .....”;

-Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265; Visto l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

**-Considerato che il giorno Sabato 22 luglio 2017 l'Associazione “ACOSOV GALLESE” organizza la manifestazione “Summer Mask & Holi” ,carnevale estivo con sfilata carri e gruppi mascherati con partenza da Piazza A. De Gasperi e termine in Piazza Della Liberazione;**

**-Al fine di tutelare l'incolumità pubblica e di garantire la sicurezza urbana su tutto il territorio comunale interessato a vario titolo dalla manifestazione;**

### O R D I N A

**Dalle ore 21,00 del giorno sabato 22 luglio 2017  
fino alle ore 06,00 del giorno Domenica 23 luglio 2017:**

Nelle aree,vie e piazze di seguito indicate:

-Via E. Giulioli,Piazza Martiri di Cefalonia,Piazza A. De Gasperi,Piazza Donatori di Sangue,via G. Marconi, Piazza Della Liberazione ,via S. Francesco,

**-La vendita,la somministrazione di bevande superalcoliche** da parte di chiunque a vario titolo ed in forme diverse,autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande ,anche nelle aree esterne attrezzate di pertinenza del locale o attraverso distributori automatici.

**-Il Consumo di bevande superalcoliche da parte di chiunque.**

Per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1) della presente ordinanza, si applica la sanzione nelle misure pari a: min. 50,00 euro – max 500,00 euro. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, paria 100,00 euro.

Per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 2) della presente ordinanza, si applica la sanzione pari a : min. 25,00 euro – max 250,00 euro. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a 50,00 euro.

Contro la presente Ordinanza è possibile proporre ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla notificazione,oppure, in alternativa,ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.

Che la presente Ordinanza venga trasmessa: - Alla Polizia municipale, incaricata della esecuzione della stessa; - al Prefetto per la adozione, ai sensi dell'articolo 13 della L. 121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia.

La Polizia Locale del Comune di Gallese, gli agenti e Ufficiali della Forza Pubblica di cui alla legge 121/1981 sono incaricati di far rispettare quanto disposto con la presente Ordinanza.

**Il Responsabile del Procedimento è il V. Commissario Mangiucca Franco Resp. di P.L. del Comune di Gallese.**

Gallese li, 18 luglio 2017  
**SINDACO**

**Piersanti**

**IL**

**Dott. Danilo**